


# Le regole europee e le normative italiane per le crisi bancarie

## I meccanismi del «bail in» dalle direttive alla Stabilità

■ L'applicazione completa delle nuove regole europee sul "bail in" che intaccano prima di tutto il capitale degli istituti limitando gli aiuti pubblici, scatterà il 1° gennaio. Ma parte delle nuove regole, che stanno via via componendo il mosaico dell'Unione bancaria, era già in vigore da tempo.

Giuseppe Chiellino ▶ pagina 5



### La direttiva «Brrd»

La vigilanza unica e i meccanismi di «risoluzione» delle banche fissati dalla Ue e recepiti in Italia nel novembre scorso

# Così il «bail-in» gioca d'anticipo

Le misure entrano in vigore a gennaio ma alcuni strumenti anti-dissesto esistono dal 2013

Giuseppe Chiellino

■ L'applicazione completa delle nuove regole europee sul "bail-in" che intaccano prima di tutto il capitale degli istituti limitando gli aiuti pubblici, scatterà tra pochi giorni, il 1° gennaio. Ma una parte delle nuove regole, che come tasselli stanno via via componendo il mosaico dell'Unione bancaria, era già in vigore da tempo. Guardare al calendario dei mesi passati aiuta a capire alcuni aspetti del salvataggio di Banca Marche, Popolare dell'Etruria, Cari Ferrara e Cari Chieti che ha portato all'azzerramento delle obbligazioni subordinate emesse dalle banche in questione, con inevitabile coda di polemiche e in qualche caso conseguenze tragiche. Il Sole 24 Ore ha presentato sabato scorso «Il manifesto per la tutela del risparmio» proprio per aiutare a fare chiarezza su queste vicende.

Per comprendere quanto è successo bisogna ricordare che la svalutazione delle azioni e dei crediti subordinati era già prevista per i casi, come quelli in questione, in cui è necessaria per evi-

tare il dissesto. Nel 2013 la Commissione europea aveva adottato nuove linee guida sugli aiuti di Stato nei salvataggi bancari, imponendo il coinvolgimento degli azionisti e dei creditori subordinati. È la cosiddetta ripartizione dei costi (*burden-sharing*) necessaria per rendere l'aiuto pubblico compatibile con le regole europee. Queste stesse regole sono state applicate dalla Dg Concorrenza della Ue per dare il via libera al decreto di salvataggio dei quattro istituti a fine novembre. Servivano, nel 2013, per mettere la parola fine agli anni più pesanti della crisi del debito, superati in molti Stati membri solo grazie a ricche elargizioni di denaro pubblico, a cominciare dalla Germania che (dati Eurostat) a fine 2013 aveva distribuito ben 250 miliardi di euro alle sue Landesbanken e non solo. Nulla a che vedere con i 3,9 miliardi di Monti-bond emessi dal Monte dei Paschi a fine 2012 e sottoscritti dal Tesoro per salvare la banca senese, rimborsati in anticipo, con interessi che oggi appaiono lunari (9%).

In queste cifre c'è un paradosso: proprio l'Italia che è stato uno

dei Paesi che meno ha utilizzato il debito pubblico e in ultima analisi la fiscalità generale - o per dirla con i populistici, "il denaro dei contribuenti" - si è trovata ad affrontare per prima non uno, ma quattro salvataggi con le nuove regole concepite per impedire l'azzardo morale da parte dei banchieri e per salvaguardare le casse dello Stato e, per quanto possibile, i risparmiatori. Perché - non lo si dirà mai abbastanza - questo vuol dire "bail-in", salvare le banche "dall'interno", cioè con i soldi degli azionisti, degli obbligazionisti subordinati e dal primo gennaio 2016 dei creditori chirografari e infine dei conti correnti di persone fisiche e Pmi. In pratica, pagano coloro che in un modo o nell'altro hanno dato fiducia a quella banca, secondo un ordine di rischio decrescente che colpisce prima gli investitori in azioni o in obbligazioni, e solo marginalmente i depositi e i certificati di deposito che fino a 100 mila euro sono protetti dal fondo di garanzia dei depositi. Fondo, questo, che per ora è nazionale, ma è considerato il terzo pilastro del-

l'Unione bancaria e destinato a diventare un sistema di garanzia unico per dare tutele omogenee ai risparmiatori, a prescindere dal paese in cui si trovano o dalla nazionalità della banca. Gli altri due pilastri, già costruiti, sono il meccanismo unico di risoluzione delle crisi, di cui fa parte il "bail-in" ed entra in vigore da gennaio, e il meccanismo unico di supervisione, che da novembre 2014 ha affidato alla Bce la vigilanza su 120 gruppi bancari "sistemici" di cui 14 sono italiani.

Le regole del "bail-in", dunque, non sono arrivate inaspettate e non sono state imposte da nessuno. Sono frutto di scelte condivise anche dai governi italiani in Europa. È mancata, in Italia, la consapevolezza delle conseguenze che avrebbero avuto le nuove regole, e soprattutto poco si è fatto per trasmettere questa consapevolezza a risparmiatori e investitori. Ora starà all'emendamento annunciato nella legge di Stabilità porre un argine alla situazione.

@chigiui

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**DOMANDE & RISPOSTE**

**Che cos'è il «bail-in»?**

Il bail-in (letteralmente: salvataggio interno) è uno strumento che consente alle «autorità di risoluzione» di disporre la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato. Azionisti e creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

**Che cosa significa «risoluzione»?**

Sottoporre una banca a «risoluzione» significa avviare un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti – le autorità di risoluzione – che, attraverso l'utilizzo di tecniche e poteri disposti dalla direttiva Brrd (Bank Recovery and Resolution Directive) mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti. L'alternativa alla risoluzione è la liquidazione.

**Quando una banca può essere sottoposta a risoluzione?**

Le autorità di risoluzione possono sottoporre una banca a risoluzione se:

- la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (ad esempio, quando, a causa di perdite, l'intermediario ha azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale);
- non si ritiene che misure alternative di natura privata (quali aumenti di capitale) o di vigilanza consentano di evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell'intermediario;
- sottoporre la banca alla liquidazione ordinaria non permetterebbe di salvaguardare la stabilità sistemica, di proteggere depositanti e clienti e di assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali.

**Come funziona il bail-in?**

In una fase di dissesto, a seguito di perdite, il valore delle attività di una banca si riduce e il capitale è azzerato. Nella fase di risoluzione, l'autorità dispone il bail-in che permette di ricostituire il capitale attraverso la conversione di parte delle passività ammissibili in azioni. Il bail-in quindi consente alla banca di continuare a operare e a offrire i servizi finanziari ritenuti essenziali per la collettività; dato che le risorse finanziarie per la stabilizzazione provengono da azionisti e creditori, non comporta costi per lo Stato e i contribuenti.

**Che cosa rischiano i risparmiatori**

**in caso di bail-in? E i depositanti?**

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. L'ordine di priorità per il bail in è dunque il seguente:

- 1) gli azionisti;
- 2) i detentori di altri titoli di capitale;
- 3) gli altri creditori subordinati;
- 4) i creditori chirografari;
- 5) le persone fisiche e le Pmi titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro;
- 6) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti. I depositi fino a 100mila euro sono esclusi dal bail-in.

**Perché alcune misure sono state già applicate alle quattro banche in sofferenza?**

In Italia la completa applicazione del bail-in è prevista solo a partire dal 2016. Tuttavia, la svalutazione o la conversione delle azioni e dei crediti subordinati, se è necessaria per evitare un dissesto, è già applicabile da quest'anno. Del resto, già gli orientamenti sull'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato adottati dalla Commissione nel 2013 prevedevano la necessità di coinvolgere gli azionisti e i creditori subordinati prima di un eventuale supporto pubblico, attraverso la svalutazione o la conversione dei crediti in azioni.

(fonte: Banca d'Italia)

**GIÀ AGGREDIBILI**

In base agli orientamenti della Commissione Ue è già utilizzabile la svalutazione delle azioni e dei crediti subordinati

